

## **Il dirigente dell'Area 2 - Promozione e Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Vicenza**

### **VISTO**

- il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e suo recepimento nazionale (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206);
- il decreto legislativo del 12 luglio 2024, n. 103;

### **PREMESSO CHE**

- l'art. regolamento (UE) 2019/1020 impone agli Stati Membri di rafforzare la vigilanza del mercato attraverso programmi generali e settoriali di controllo, al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2 lett. c) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. svolgono, tra l'altro, le funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti;

### **CONSIDERATO CHE**

- dal 2009 il Ministero in attuazione degli adempimenti previsti nel regolamento (UE) 2019/1020, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- per il 2024 il Ministero non ha richiesto ad oggi il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su uno dei prodotti che la Commissione europea ha annoverato tra quelli più a rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
- il 2 agosto 2024 è entrato in vigore il D.Lgs 103/2024 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche" che tuttavia non risulta immediatamente applicabile limitatamente all'art. 3 "Sistema di identificazione e valutazione di rischio basso", all'art. 4 " Fascicolo informatico di impresa e obbligo di consultazione del soggetto che effettua i controlli" e all'art. 9 "Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo";
- vanno comunque rispettati i principi di cui al D.Lgs 103/2024 e specificamente quelli dettati dall'art. 5 "Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche" e le disposizioni di cui all'art. 6 "Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile";

### **EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA**

Al fine di avviare un costruttivo rapporto con gli operatori economici nell'ambito della corretta etichettatura dei prodotti destinati ai consumatori si assegnano all'ufficio Regolazione, metrologia, vigilanza e sicurezza prodotti gli obiettivi di:

- 1) informazione e diffusione tra gli operatori delle norme, regole e buone pratiche di settore di competenza del sistema camerale;
- 2) promozione delle attività dello Sportello Etichettatura Prodotti con la collaborazione di tutto il personale del servizio Regolazione del Mercato;
- 3) prevenzione degli abusi attraverso attività ispettive proprie finalizzate a garantire trasparenza ed efficienza nei rapporti commerciali tra gli operatori economici ed i consumatori;
- 4) comunicazione e informazione delle attività di vigilanza e i nominativi dei funzionari incaricati alle Associazioni di categoria del territorio rappresentative degli interessi degli operatori economici.

Nel contesto delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio l'autorevolezza e la credibilità degli ispettori incaricati degli accertamenti assumono un ruolo decisivo non solo per la legalità e per il buon esito della singola ispezione, ma anche per il ruolo di governo attivo e del controllo complessivo del territorio tanto più vicino alle imprese quanto più i servizi ispettivi sapranno fornire, per quanto di loro competenza, le giuste indicazioni sulle migliori pratiche agli operatori presenti sul mercato in materia di sicurezza e conformità dei prodotti destinati ai consumatori.

Le attività ispettive dovranno essere svolte secondo i criteri di legalità, correttezza, trasparenza ed economicità.

Di fondamentale importanza perciò è la programmazione delle attività di vigilanza sempre più orientate alla sintesi sinergica delle azioni programmate a livello promozionale e delle azioni attuate a livello ispettivo

Ad essa pertanto dovranno giungere attraverso una puntuale raccolta delle diverse caratteristiche della realtà territoriale anche con una più intensa collaborazione con le associazioni di categoria che rappresentano gli operatori commerciali del settore.

Pertanto, si assegna, altresì, all'ufficio l'obiettivo

- di comunicare debitamente l'attività di vigilanza e lo sportello etichettatura prodotti alle associazioni di categoria.

L'informazione alle associazioni di categoria assicura la trasparenza dell'azione amministrativa e realizza l'auspicata vicinanza alle imprese anche portando avanti un'attività invasiva come può essere considerata l'attività di vigilanza e ispezione.

### Programmazione

L'attività ispettiva dovrà svolgersi mediante identificazione delle tipologie di prodotto da sottoporre a controllo secondo il presente programma che ha tenuto conto dei rapporti Rapex disponibili, attraverso i quali la Commissione europea individua i prodotti più a rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Tabella n. 1

Categoria prodotti	Normativa	N. di prodotti sottoposti a controllo visivo formale	N. di prodotti prelevati per analisi	Prodotti acquistati
Giocattoli	dir. 2009/48/CE	20	0	0
Calzature	dir. 94/11/CE	20	1+1	2
Tessili	Reg. 1007/2011/UE	20	0	0
Elettrici	dir. 2014/35/UE	20	0	0
Etichettatura energetica	Reg. 2017/1369/UE	10	0	0
Cuoio, Pelle Pelliccia	D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 68	10	0	0

<b>Categoria prodotti</b>	<b>Normativa</b>	<b>N. di prodotti sottoposti a controllo visivo formale</b>	<b>N. di prodotti prelevati per analisi</b>	<b>Prodotti acquistati</b>
Dispositivi di Protezione Individuale	Reg. 2016/425 UE	10	0	0

Successivamente l'ufficio procederà alla scelta delle tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo, mediante estrazione casuale da un elenco di imprese individuate in base al pertinente codice ATECO dall'Ufficio Statistiche e Studi e, successivamente, all'individuazione dell'impresa da controllare mediante scelta correlata alla gravità del rischio, nonché dei principi direttamente applicabili enunciati dal D.lgs 103/2024. In particolare, si rispetterà il principio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato, tenendo conto delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione in modo da minimizzare le richieste documentali.

La determinazione del rischio basso si valuterà conformemente a quanto statuito dall'art. 11 del Reg. UE 2019/1020 e mediante consultazione al Registro Imprese di visura camerale e fascicolo d'impresa e terrà comunque conto del: 1) possesso di certificazioni ISO, 2) altre certificazioni di organismi accreditati riconducibili ai principi Environmental, Social e Governance, 3) esito di eventuali controlli subiti nel triennio precedente, 4) settore economico di competenza, caratteristiche e dimensioni dell'attività economica. Ove ricorrano questi parametri l'impresa estratta sarà considerata a rischio basso e si procederà ad altra estrazione.

Per ogni singola ispezione, con gli stessi criteri, si estrarranno anche due imprese di riserva che verranno sottoposte ad ispezione solamente nel caso in cui il primo, od eventualmente il secondo nominativo individuato, dovessero risultare all'accesso chiusi, trasferiti o comunque non attivi.

Gli ispettori verranno appositamente incaricati dal dirigente di Area con la supervisione del Capo Servizio Regolazione del Mercato per le attività di coordinamento.

Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale;
- analisi di campione.

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio e consistono nella verifica delle informazioni che devono essere riportate sui prodotti o sulle confezioni.

Le analisi di campione, invece, sono affidate dalla Camera di commercio a laboratori accreditati per lo svolgimento di prove rientranti nell'ambito di applicazione delle norme tecniche di riferimento.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale un numero di prodotti come indicato nella tabella 1.

Nell'ambito dell'ispezione su prodotti del tipo calzature saranno acquistati due prodotti di cui uno da sottoporre ad analisi di laboratorio e l'altro da sottoporre alle eventuali ripetizioni di analisi.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nella tabella n. 1 da un numero di ispettori non inferiore a 2.

Il personale ispettivo dovrà rispettare l'art. 14 del Reg.UE 2019/1020 nonché i protocolli sull'anticorruzione e il Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Vicenza.

Di ogni accesso dovrà essere redatto verbale. Nelle fasi di accesso ispettivo il personale dovrà valorizzare l'esperienza delle imprese e dovrà essere in grado di cogliere quegli aspetti peculiari dell'organizzazione e del funzionamento aziendale per indirizzare gli

accertamenti documentali verso una utile occasione di stimolo per le imprese.

Nel caso in cui il soggetto ispezionato abbia subito un'ispezione da parte di altra Autorità nei 10 mesi precedenti alla data di accesso con esito positivo, questo sarà esonerato dal prosieguo del controllo; nel caso in cui il soggetto ispezionato nel giorno dell'ispezione stia ricevendo contemporaneamente ispezione da altra Autorità, come previsto dal D.Lgs 103/24 il controllo sarà interrotto o svolto in maniera congiunta con l'altra Autorità.

Gli ispettori incaricati sono: Sandro Bongiorno, Antonio Rossomando e Valerio Zuin. Questi devono basarsi su imparzialità e autonomia di giudizio, correttezza e leale collaborazione avendo cura di esaltare il principio del contraddittorio, rendendo noti agli interlocutori i tempi e i modi degli accertamenti e di raccogliere nel modo più esaustivo possibile i documenti e gli elementi di fatto su cui si fonda l'attività ispettiva assicurando un approfondito confronto con il soggetto ispezionato sui fatti esaminati.

L'attività ispettiva deve essere sempre orientata alla risoluzione dei problemi emersi: va evitato che emergano conflitti ed incomprensioni, agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto della normativa vigente, senza tuttavia svuotare i contenuti dell'attività ispettiva. Gli ispettori, in ossequio all'art. 8 del D.Lgs 103/2024, improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta.

Nel caso in cui vengano accertate violazioni formali sanabili sarà applicata la diffida amministrativa in luogo della sanzione, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs 103/2024.

Per violazione sanabile si intende: errori od omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. E comunque, sono da escludersi quelle violazioni per le quali l'interesse giuridico non è più recuperabile (sicurezza, fede pubblica e tutela del consumatore).

L'intera ispezione è coperta da rigorosa riservatezza. Non sono ammissibili dichiarazioni in ambienti privati o pubblici né ad organi di informazione.

L'ispezione sarà dimostrabile in ogni suo atto.